



## COMUNE DI CAMBIASCA

Provincia del Verbano Cusio Ossola  
Via Simonetta n° 24 – 28814 CAMBIASCA  
Tel. 0323/553777- Fax 0323/553711  
Partita IVA 00421070038

Spett.le  
Dott. Arch. Daniela Dido  
Via P. Guglielmazzi, 87  
28922 Verbania Pallanza  
didodaniela@libero.it



Prot. N° 3217 del 17.07.2025

**Oggetto:** Lettera commerciale, sostitutiva del contratto d'appalto dei servizi affidati con affidamento diretto o procedura negoziata - art. 18 comma 1 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.).

Incarico professionale attinenti i servizi di ingegneria e architettura per la predisposizione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economico, redatto in conformità all'art. 41 e dell'allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. inerente a *"Restauro del percorso devozionale Monscenù – Cambiasca con restauro delle cappelle, rifacimento di parte della pavimentazione del percorso ed integrazione delle parti ammalorate, messa in sicurezza dell'evento franoso e di rifacimento porzione dei muri di contenimento in pietra a secco fatiscanti"*.

Codice CIG: B79D8885C4.

Le Parti:

-  Dott. Arch. Daniela Dido, Iscritta all'ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori delle province di Novara e del Verbano Cusio Ossola al n° 762, avente studio professionale in Via Guglielmazzi, 87 Verbania Pallanza P.IVA 01553280031;
-  Geom. Franco Cardoletti in qualità di Responsabile Unico del progetto, al fine di procedere all'affidamento dell'incarico, inoltra la disciplina d'esecuzione del contratto;

Nel seguito, l'ente scrivente è detto *stazione appaltante*, mentre l'operatore economico è denominato *appaltatore*.

### DISCIPLINA CONTRATTUALE

#### Articolo 1 – Oggetto dell'appalto:

La Stazione Appaltante, con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico - Lavori Pubblici n° 93 del 17.07.2025, affida al professionista incaricato, che accetta senza riserva alcune, l'incarico riguardante la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economico, redatto in conformità all'art. 41 e dell'allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., riguardante l'intervento *"Restauro del percorso*

***devozionale Monscenù – Cambiasca con restauro delle cappelle, rifacimento di parte della pavimentazione del percorso ed integrazione delle parti ammalorate, messa in sicurezza dell'evento franoso e di rifacimento porzione dei muri di contenimento in pietra a secco fatiscenti".*** Il contratto è disciplinato dall'articolo 2222 e seguenti del Codice Civile, non configurandosi in alcun modo rapporto di lavoro subordinato.

## **Articolo 2 – Adempimenti e contenuti progettuali:**

Per ogni livello di progettazione, il Professionista dovrà rendere, senza costi aggiuntivi per l'Amministrazione, numero uno copia cartacea a colori e numero uno copia in formato digitale PDF per tutti gli elaborati, firmati digitalmente.

Il Professionista è ritenuto unico responsabile di eventuali ritardi nell'esecuzione dei lavori dovuti a imperizia e/o errori progettuali e/o errata valutazione dei luoghi di esecuzione dei lavori, con piena riserva di richiesta dei danni diretti o indiretti patiti dal Comune.

Allo scopo il Professionista dichiara di aver preso visione dei luoghi e di ogni elemento utili per una regolare e corretta redazione del progetto in ogni sua fase e nella piena e totale realizzazione funzionale dell'opera.

Il Progetto, nella sua stesura di più elevato livello di dettaglio commissionato, dovrà inoltre essere corredato da certificazione del Professionista di conformità dell'opera alle prescrizioni urbanistiche edilizie, attestante l'esistenza dei nulla -osta o altro titolo di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali, e paesaggistiche e in materia di costruzione in zone sismiche.

Il Progetto dovrà essere predisposto in conformità alle norme tecniche e disposizioni normative in materia vigenti al momento della redazione, salvo diversa disposizione scritta fornita dal Responsabile Unico del progetto ed in particolare nel puntuale rispetto in quanto disciplinato dal D.Lgs 36/2023 e s.m.i.,.

Il Progetto nelle sue diverse fasi resterà di proprietà assoluta ed esclusiva dell'Amministrazione dal momento dell'avvenuto pagamento del corrispettivo dovuto ai sensi della presente convenzione. Conseguentemente l'Amministrazione acquisisce ogni diritto di utilizzazione del progetto, come di parte di esso, per darne esecuzione secondo programmazione approvata e nel rispetto della disciplina normativa in materia vigente.

Il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire nel rispetto delle indicazioni del documento preliminare alla progettazione; evidenzia le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, nonché le specifiche funzionali ed i limiti di spesa delle opere da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per gli eventuali interventi e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale e per le infrastrutture ed opere connesse, necessarie alla realizzazione. Il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell'intervento, ed è composto dagli elaborati previsti dall'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.;

## **Articolo 3 – Verifica degli elaborati progettuali.**

Per ogni livello di progettazione e prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori oggetto dell'incarico, l'Amministrazione, tramite il Responsabile del procedimento (RUP) verificherà la qualità degli elaborati progettuali medesimi e la loro conformità alla normativa vigente, in attuazione della disciplina di legge e della verifica di conformità, di cui all'articolo 42 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.,

Tale verifica potrà, anche, essere effettuata da organismi esterni di certificazione o direttamente.

Qualora durante le verifiche si riscontrino contrasti rispetto alla normativa vigente, incongruenza di

natura tecnica o violazione degli indirizzi progettuali, sarà stabilito un termine massimo di 20 giorni per ricondurre gli elaborati progettuali conformità. Scaduto il termine assegnato, sarà applicata la penale di cui all'articolo 8 oltre alle altre conseguenze previste dalla presente convenzione.

Le modifiche agli elaborati progettuali che dovranno essere apportate in fase di stesura in adempimento a quanto precedentemente riportato, saranno da considerarsi non onerose per l'Amministrazione.

#### **Articolo 4 – Obblighi.**

A norma dell'art. 2 del DPR 16 Aprile 2013 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*), il progettista incaricato è tenuto ad osservare gli obblighi di condotta previsti dallo stesso decreto e dal Codice di comportamento della Stazione Appaltante. L'inosservanza è sanzionata, previa contestazione scritta, con la risoluzione del presente contratto;

- Di assumere la responsabilità dei danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti, i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda terzi o beni di loro proprietà, compresi i dipendenti ed i beni della Pubblica Amministrazione, che dovesse arrecare in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, sollevando fin d'ora l'Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo;
- Di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di Legge e contrattuali e di impegnarsi a non accettare alcun incarico in contrasto o in conflitto di interessi;

#### **Art. 5 – Modalità di espletamento dell'incarico**

L'incaricato dovrà eseguire la convenzione secondo modalità e procedure fissate dall'Amministrazione. Fino al momento dell'approvazione del progetto Definitivo e comunque anche dopo tale adempimento è inoltre tenuto a:

- ❖ Collaborare fattivamente per la redazione di tutte le pratiche necessarie per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni da parte di altre Amministrazioni Pubbliche che si rendessero necessarie per l'approvazione del progetto;
- ❖ illustrare il lavoro svolto in tutte le sedi istituzionali, amministrative e/o di controllo, eventualmente convocate in conferenza dei servizi, al fine anche di acquisire tutti i necessari favorevoli pareri autorizzativi;

L'amministrazione si riserva la facoltà, tramite gli uffici competenti, di fissare dei momenti di verifica tecnica dell'iter di progettazione, anche attraverso incontri con il professionista, senza che lo stesso abbia nulla a pretendere per le prestazioni in questione. A tale scopo, allo stesso verrà comunicato data e luogo dell'incontro con preavviso di almeno tre giorni.

#### **Art. 6 – Modifiche agli elaborati di progetto.**

Sarà compito del Professionista, senza aver diritto a maggiori compensi, introdurre negli elaborati progettuali, anche se già redatti e presentati, tutte le modifiche richieste dalle Autorità preposte alla loro approvazione per il rilascio delle necessarie autorizzazioni e tutte le modifiche necessarie per il rispetto delle norme vigenti al momento della presentazione dei progetti.

Qualora, dopo le approvazioni di cui al precedente comma, venissero richieste dall'Amministrazione, prima o durante l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera, modifiche di lieve entità e che non alterino il progetto nella sostanza, il Professionista è tenuto a redigere gli

elaborati necessari senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo e nei tempi che saranno concordati fra le parti.

Qualora, dopo le approvazioni di cui al primo comma del presente articolo, venissero richieste dall'Amministrazione, prima o durante l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera, modifiche che comportino cambiamenti d'impostazione progettuale, determinate da nuove e diverse esigenze, il Professionista è tenuto ad introdurle negli elaborati di progetto. Per tali modifiche, dovranno essere preliminarmente concordate fra le parti, le relative competenze. Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario all'espletamento delle prestazioni, rimanendo lo stesso organicamente esterno ed indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione.

Il Professionista è obbligato ad eseguire personalmente quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

#### **Articolo 7 – Modifiche in corso d'opera.**

Qualora, dopo l'approvazione del progetto venissero richieste dall'Amministrazione, prima o durante l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera, modifiche di lieve entità e che non alterino il progetto nella sostanza, il Professionista è tenuto a redigere gli elaborati necessari senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo e nei tempi che saranno concordati tra le parti.

Nella eventualità che, in corso di esecuzione dei lavori previsti dal progetto, il Comune di Cambiasca ritenga necessario introdurre varianti o aggiunte al progetto stesso, il professionista incaricato avrà diritto all'integrazione del compenso per le eventuali maggiori prestazioni spettante sulla base della proposta di preventivo di competenze professionali e sulla base dell'importo dei lavori aggiuntivi collaudabili.

Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare, sono a carico del tecnico incaricato.

Il tecnico risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al responsabile del procedimento.

Nel caso di risoluzione o rescissione del contratto di appalto dei lavori spetterà al professionista una aliquota dell'onorario dovuto da calcolarsi in base all'importo complessivo dei lavori eseguiti.

Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario all'espletamento delle prestazioni, rimanendo lo stesso organicamente esterno ed indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione.

Il Professionista è obbligato ad eseguire personalmente quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

## **Articolo 8 – Importo del Contratto.**

Il corrispettivo, fisso e invariabile, dovuto dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore, per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è stabilito in € 12.591.47 netti e € 15.976,05 (4% C.P. e 22% IVA compresa).

Il professionista dichiara che nell'individuazione dell'importo sopra stimato che ricomprende tutti i servizi, è determinato applicando un ribasso rispetto alle tariffe professionali dell'ordine di appartenenza e secondo le indicazioni ministeriali, nello specifico il *“Decreto Ministeriale 17 Giugno 2016. Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione, così come espresso all'Allegato I.13 art. 1 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.”* attinenti i servizi di architettura e di ingegneria. In data 20.06.2025, assunta al protocollo dell'Ente al n° 2820 è pervenuta bozza di parcella professionale.

Le competenze per progettazione e c.d. prestazioni accessorie (onorari compensi accessori, ecc) saranno corrisposte a seguito di presentazione di regolari fatture elettroniche, entro 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione al protocollo dell'Ente, salvo rifiuto della suddetta fattura, dovuto a rilievi sulla regolarità e computazione effettuati dal Responsabile Unico del Procedimento.

Ai fini della fatturazione elettronica, a norma dell'art. 1 comma 209-214 della Legge 244/2007, la Stazione Appaltante precisa che il Codice Univoco dell'Ufficio destinato della fatturazione è il seguente UFGK01;

## **Articolo 9 – Tempi di consegna.**

La documentazione progettuale dovrà essere consegnata all'amministrazione comunale entro i seguenti tempi:

- ✓ Progetto di Fattibilità Tecnico Economica: entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione scritta da parte del R.U.P;

Nel computo dei termini di cui sopra non si tiene conto del periodo intercorrente tra la consegna degli elaborati e la relativa approvazione da parte dell'amministrazione comunale. Nel caso di richiesta di integrazioni e/o chiarimenti, ovvero di richiesta di rielaborazione del progetto o nuova stesura anche parziale perché lo stesso non risulta gradito all'amministrazione, il tempo sopra indicato si dimezzerà di volta in volta fino alla eventuale terza richiesta. Le penali di cui all'articolo 17 saranno applicate alla scadenza del nuovo termine di stesura. I tempi per la risoluzione del contratto saranno anch'essi ridotti proporzionalmente al nuovo termine di stesura. Alla terza richiesta di nuova stesura anche parziale il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 codice civile, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione.

È in facoltà dell'amministrazione non approvare il progetto e rinviare lo stesso al progettista per l'elaborazione di una soluzione tecnica maggiormente rispondente alle aspettative dell'amministrazione, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

Prima della consegna definitiva degli elaborati, è richiesta almeno una verifica dei medesimi, da effettuarsi in contraddittorio con il RUP, verificando le compatibilità previste dal P.R.G.C. vigente;

## **Articolo 10 – Inadempienze, ritardi e penalità.**

Qualora il professionista non ottemperi all'espletamento dell'incarico e alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare o alle indicazioni e direttive fissate dall'amministrazione, quest'ultima

procederà con regolare nota scritta a impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni disattese.

Qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre il termine stabilito nel presente disciplinare, salvo proroghe che potranno essere concesse dall'amministrazione per giustificati motivi, verrà applicata una penale del 2 (due) per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti al professionista.

Tale penale non potrà cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Le penali saranno applicate, su proposta del R.U.P., previa contestazione del ritardo al professionista e assegnazione di un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 30, l'amministrazione, senza obbligo o bisogno di messa in mora, ha la facoltà insindacabile di dichiararsi libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.

#### **Articolo 11- Prescrizioni della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.**

L'affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, tra cui l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto/cottimo saranno registrati sul conto corrente o sui conti correnti dedicati e saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportanti, per ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP), salve le eccezioni previste dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.

In caso di subappalto od altro subcontratto, l'affidatario si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'affidatario si impegna, altresì, anteriormente all'avvio dell'esecuzione dei subcontratti, a trasmetterne copia al Comune, per la verifica di cui all'art. 3, comma 9, della legge sopra citata.

L'affidatario e gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge sopra citata, dovranno comunicare al Comune (nella persona del responsabile dell'esecuzione del contratto) gli estremi identificativi del conto corrente o dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione (oppure, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica), nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvederanno, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della L. n. 136/2010.

## **Articolo 12 – Anticipazioni sul corrispettivo.**

La Stazione Appaltante paga al Professionista incaricato acconti durante lo svolgimento delle prestazioni professionali, previa emissione di fattura da saldare entro trenta giorni dalla ricezione e verifiche della regolarità contributiva.

## **Articolo 13 – Clausola di esclusione e tutela dei lavoratori.**

L'Appaltatore rispetta le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste a tutela dei lavoratori dipendenti. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione si riserva di effettuare trattenute su qualsiasi credito maturato a favore del progettista per l'esecuzione delle prestazioni e procedere, in caso di crediti insufficienti allo scopo, al recupero forzoso delle relative somme.

La Stazione Appaltante ha richiesto, con esito positivo, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), assunto al protocollo dell'Ente al n° 3128 del 12.07.2025, nel quale il professionista risulta regolare con il versamento dei premi, accessori, contributi, nei confronti di "INARCASSA" alla data di emissione avvenuta il giorno 11.07.2025 e valevole per 120 giorni;

## **Articolo 14 – Risoluzione del contratto.**

Il contratto è risolto nei casi e con le modalità indicate dall'articolo 108 del Codice.

Il Comune ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- ❖ abituale deficienza e negligenza nell'espletamento dell'appalto, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano – in tutto o in parte – il regolare svolgimento delle prestazioni affidate;
- ❖ eventi di frode accertate dalla competente autorità giudiziaria;
- ❖ apertura di una procedura concorsuale a carico dell'aggiudicataria o di un'impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;
- ❖ inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- ❖ messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- ❖ mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O.

La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che l'affidatario abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e i servizi regolarmente effettuati fino al giorno della risoluzione.

## **Articolo 15 - Subappalto**

L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Conseguentemente, è richiesta la presenza del geologo all'interno della più complessa struttura di progettazione, quale componente di una associazione temporanea o associato di una associazione tra professionisti oppure quale socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga, con queste ultime, un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata.

Le predette attività potranno essere date in subappalto nel rispetto delle condizioni, dei termini degli obblighi indicati dall'articolo 105 del Codice.

#### **Articolo 16 – Controversie.**

I termini e le comminatorie contenuti nel presente disciplinare operano di pieno diritto, senza obbligo per l'ente appaltante della costituzione in mora del professionista.

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dell'incarico e alla liquidazione dei compensi previsti dal disciplinare e che non si fossero potuti definire in via amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite a un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno scelto dal professionista, uno scelto dall'amministrazione e il terzo scelto di comune accordo fra le parti o in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Verbania.

In pendenza del giudizio arbitrale il professionista non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti nel presente disciplinare.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

#### **Articolo 17 – Cessione del Contratto**

Al professionista incaricato di cui alla presente convenzione, è fatto espresso divieto di subappaltare e comunque cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto, pena la risoluzione del contratto medesimo in base all'articolo 1456 del C.C. ad eccezione secondo quanto previsto dall'art. 120, comma 1 lettera d) del D.Lgs 36/2023;

#### **Articolo 18 – Riferimenti normativi.**

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

#### **Articolo 19 – Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali.**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «*Codice in materia di protezione dei dati personali*» si informa che:

- ✚ la richiesta di dati è finalizzata all'espletamento della procedura in oggetto;
- ✚ il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- ✚ l'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra comporta l'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale;
- ✚ i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale dell'ente coinvolto nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.; 4) altri soggetti del Comune;
- ✚ i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 s.m.i.;
- ✚ titolare del trattamento è il Comune, legalmente rappresentata dal Sindaco. Responsabili sono i dirigenti dei settori interessati.

#### **Articolo 20 – Obbligo di riservatezza.**

Le notizie relative all'attività oggetto del presente disciplinare, comunque venute a conoscenza del personale dell'affidatario nell'espletamento delle prestazioni affidate, sono coperte dall'obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell'affidatario o da parte dei collaboratori dallo stesso per fini diversi da quelli previsti nel presente disciplinare.



**Articolo 21 – Obblighi in tema di “Legge Anticorruzione”.**

In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Cuneo che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. «*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.

L'appaltatore deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

L'operatore economico dovrà approvare e confermare la suddetta disciplina controfirmando digitalmente la presente lettera commerciale e restituirla al seguente indirizzo di posta elettronica: [ufficiotecnico@comune.cambiasca.vb.it](mailto:ufficiotecnico@comune.cambiasca.vb.it).

**Seguirà nota finale relativa al conferimento dell'incarico riportante gli estremi del CIG , al fine di poter emettere la relativa fattura elettronica al termine dell'incarico conferito.**

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Franco Cardoletti)

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005

Per accettazione  
L'Appaltatore

.....

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005